

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Intervento volontario e preclusioni processuali: dopo l'udienza di trattazione è ammissibile soltanto l'intervento adesivo dipendente poiché in questo caso il terzo

Alla luce degli artt. 105 e 268 c.p.c. il terzo che interviene in un processo in corso viene a trovarsi nella stessa posizione processuale delle originarie parti in causa. Conseguentemente, egli incorre nelle medesime preclusioni che paralizzano l'attività di queste ultime, nel rispetto dei principi del contraddittorio e quello della speditezza o celerità del giudizio. Secondo l'interpretazione seguita dalla giurisprudenza prevalente, la norma fa riferimento agli atti preclusi ad almeno una delle parti, con la conseguenza che l'attività dell'interveniente subisce le medesime limitazioni cui è soggetta la parte che, per prima, incorre nelle preclusioni. Il terzo interventore, quindi, potrà spiegare autonome domande solo entro il termine di costituzione del convenuto, e proporre le proprie istanze istruttorie entro i limiti temporali previsti dall'art. 183 del c.p.c. (salvo quando con l'intervento si attua un'ipotesi di litisconsorzio necessario). Pertanto, dopo l'udienza di trattazione è ammissibile soltanto l'intervento adesivo dipendente poiché in questo caso il terzo, non proponendo una domanda autonoma e limitandosi a chiedere l'accoglimento di quella della parte adiuvata, non è soggetto al regime di preclusioni delineato dagli artt. 166 e 167 c.p.c. (pur dovendo sottostare alle limitazioni derivanti da altre preclusioni verificatesi nel frattempo), e non anche quello adesivo autonomo, che introduce una nuova domanda quando alle parti ciò è oramai precluso.

NDR: la pronuncia in oggetto ricorda altresì quanto segue. L'art. 105 c.p.c. configura vari tipi di intervento volontario. Si ha "intervento principale" nel caso in cui un terzo faccia valere nei confronti di tutte le parti del processo un diritto incompatibile con quello vantato da ciascuna di esse (ad es. un diritto di proprietà esclusivo su di un bene). Si tratta, in pratica, dei casi in cui laddove il terzo non intervenisse nel giudizio che lo coinvolge, lo stesso potrebbe comunque proporre opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. contro la sentenza emessa o iniziare un autonomo giudizio volto all'accertamento del suo diritto (al fine di evitare giudicati contraddittori e l'incertezza in ordine alla titolarità del suo diritto, il terzo può, perciò, dispiegare il suo intervento nel giudizio pendente). Si ha, invece, un "intervento adesivo autonomo" quando il terzo interviene nel processo per far valere un diritto compatibile con quello originariamente affermato in giudizio e ad esso connesso per l'identità del fatto costitutivo su cui si fonda la domanda originaria (ad es. un secondo danneggiato che interviene nel processo iniziato dalla prima vittima di un incidente stradale). Sussiste, infine, un'ulteriore tipologia di intervento, che viene denominato "adesivo dipendente", che si verifica nel caso in cui il terzo risulti titolare di un rapporto giuridico dipendente dal rapporto oggetto del processo originario. Tale intervento ha solo l'effetto di sostenere le ragioni di una delle parti senza far valere un autonomo diritto. Tipico esempio di intervento adesivo dipendente è quello del subconduttore che interviene in una lite fra conduttore e locatore.

Tribunale di Roma, sentenza del 31.3.2023

...omissis...

In via preliminare, deve rilevarsi la cessazione della materia del contendere in ordine alle reciproche domande formulate dall'attore e dal Condominio convenuto, i quali hanno trasfuso nelle proprie conclusioni l'esito dell'accordo raggiunto in sede assembleare (nel quale le parti hanno rinunciato alle reciproche domande, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere e la compensazione integrale delle spese di lite) non sfociato in conciliazione giudiziale.

Quanto all'intervento del condomino X, che non ha aderito all'accordo, deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 105 c.p.c. "ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo. Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse".

La norma configura vari tipi di intervento volontario. Si ha "intervento principale" nel caso in cui un terzo faccia valere nei confronti di tutte le parti del processo un diritto incompatibile con quello vantato da ciascuna di esse (ad es. un diritto di proprietà esclusivo su di un bene). Si tratta, in pratica, dei casi in cui laddove il terzo non intervenisse nel giudizio che lo coinvolge, lo stesso potrebbe comunque proporre opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. contro la sentenza emessa o iniziare un autonomo giudizio volto all'accertamento del suo diritto (al fine di evitare giudicati contraddittori e l'incertezza in ordine alla titolarità del suo diritto, il terzo può, perciò, dispiegare il suo intervento nel giudizio pendente).

Si ha, invece, un "intervento adesivo autonomo" quando il terzo interviene nel processo per far valere un diritto compatibile con quello originariamente affermato in giudizio e ad esso connesso per l'identità del fatto costitutivo su cui si fonda la domanda originaria (ad es. un secondo danneggiato che interviene nel processo iniziato dalla prima vittima di un incidente stradale).

Sussiste, infine, un'ulteriore tipologia di intervento, che viene denominato "adesivo dipendente", che si verifica nel caso in cui il terzo risulti titolare di un rapporto giuridico dipendente dal rapporto oggetto del processo originario. Tale intervento ha solo l'effetto di sostenere le ragioni di una delle parti senza far valere un autonomo diritto. Tipico esempio di intervento adesivo dipendente è quello del subconduttore che interviene in una lite fra conduttore e locatore.

Necessario corollario dell'art. 105 c.p.c. è la disposizione che disciplina il termine per l'intervento del terzo, ossia l'art. 268 c.p.c. a mente del quale "l'intervento può aver luogo sino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione. Il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio". Il terzo che interviene in un processo in corso, dunque, viene a trovarsi nella stessa posizione processuale delle originarie parti in causa. Conseguentemente, egli incorre nelle medesime preclusioni che paralizzano l'attività di queste ultime, nel rispetto dei principi del contraddittorio e quello della speditezza o celerità del giudizio.

Secondo l'interpretazione seguita dalla giurisprudenza prevalente, la norma fa riferimento agli atti preclusi ad almeno una delle parti, con la conseguenza che l'attività dell'interveniente subisce le medesime limitazioni cui è soggetta la parte che, per prima, incorre nelle preclusioni.

Il terzo interventore, quindi, potrà spiegare autonome domande solo entro il termine di costituzione del convenuto, e proporre le proprie istanze istruttorie entro i limiti temporali previsti dall'art. 183 del c.p.c. (salvo quando con l'intervento si attua un'ipotesi di litisconsorzio necessario).

Pertanto, dopo l'udienza di trattazione è ammissibile soltanto l'intervento adesivo dipendente poiché in questo caso il terzo, non proponendo una domanda autonoma e limitandosi a chiedere l'accoglimento di quella della parte adiuvata, non è soggetto al regime di preclusioni delineato dagli artt. 166 e 167 c.p.c. (pur dovendo sottostare alle limitazioni derivanti da altre preclusioni verificatesi nel frattempo), e non anche quello adesivo autonomo, che introduce una nuova domanda quando alle parti ciò è oramai precluso.

Tanto premesso, nel caso di specie, l'intervenuto ha chiesto di "ordinare al sig. X di ripristinare a propria cura e spese il prospetto della facciata ricostruendo l'originaria finestra, che si affaccia sulla proprietà condominiale al lato del contatore condominiale del gas in quanto la modifica è stata eseguita in violazione dell'art. 2 del Regolamento condominiale", qualificando il proprio intervento come adesivo autonomo "al fine di sostenere le ragioni di una delle parti, ossia il Condominio, ma avendo un proprio interesse" (pag. 1 della memoria di replica).

Alla luce di quanto premesso, tuttavia, l'intervento deve considerarsi tardivo, in quanto avvenuto ben oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni del 14 marzo 2019 (ossia all'udienza del 28 febbraio 2020). Di conseguenza, va rilevata l'inammissibilità della domanda proposta dal terzo intervenuto con comparsa di intervento depositata oltre il termine previsto dal codice di rito. Secondo un orientamento di legittimità consolidato, infatti, la domanda proposta dal terzo intervenuto va assimilata ad una domanda riconvenzionale e, pertanto, la disciplina da applicare alla fattispecie è quella di cui al combinato disposto dell'art. 166, 167 e 267 c.p.c. secondo cui la domanda riconvenzionale 'a pena di decadenza' deve venire proposta nei venti giorni precedenti la prima udienza fissata per la comparizione personale delle parti.

Né a diverso risultato può giungersi "qualificando" l'intervento del terzo come "adesivo dipendente" (come potrebbe sostenersi applicando, mutatis mutandis, i principi espressi dalla Corte di Cassazione nella recente sentenza n.2636 del 4.2.2021, nella quale si evidenzia come muti la posizione del condomino interveniente a seconda che lo stesso si costituisca per sostenere le ragioni di un condomino che impugna una delibera assembleare o, viceversa, si costituisca per sostenere quelle del Condominio che difenda la legittimità del deliberato, perché, di fatto, sia l'affermare la legittimità della delibera impugnata che il sostenere l'avvenuto travalicamento dei limiti di cui all'art. 1102 c.c. nell'uso più intenso di un bene comune sottendono, comunque, allo stesso modo, la volontà di tutelare l'interesse di una collettività condominiale, e non un diritto individuale, ed il Te. non lamenta un pregiudizio alla proprietà esclusiva, ma ad un bene comune): tale posizione di dipendenza e di accessorietà, infatti, determina, per l'interventore adesivo, l'impossibilità di proporre e/o proseguire autonomamente la comune domanda, se la parte adiuvata vi ha rinunciato (come nel caso di specie).

Peraltro, va osservato per completezza, anche laddove l'intervento fosse stato tempestivo, la domanda esperita si presentava infondata, non avendo il terzo intervenuto fornito alcuna prova ex art. 2697 c.c. circa il superamento dei limiti previsti dal combinato disposto degli artt. 1102 e 1122 c.c. (divieto di alterare la destinazione della cosa, divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso, danni alle parti comuni, pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio) da parte dell'attore nella trasformazione della finestra in porta-finestra con affaccio sulla corte comune.

In conclusione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere tra l'attore e il convenuto, e l'inammissibilità della domanda proposta dal terzo.

Stante l'esito del giudizio, vanno compensate le spese di lite tra l'attore e il convenuto, mentre X Ma. va condannato a rifondere le spese sostenute dall'attore, liquidate come da dispositivo.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa: dichiara cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese tra X e X; dichiara inammissibile la domanda proposta dal terzo intervenuto; condanna X a rifondere le spese di lite sostenute dall'attore, da liquidarsi in euro 600,00 per esborsi (importo comprensivo del contributo unificato), ed euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
